



COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

Via Piave, 12 C.A.P. 27020
Tel. 0382/818105 Fax 0382/818141
protocollo@comune.alagna.pv.it

**N. 4 Reg. Delib.
del 25/02/2026**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : SCIoglimento consensuale anticipato della convenzione tra i comuni di Lomello, Cornale e Bastida, Alagna, Pizzale e Silvano Pietra per lo svolgimento delle funzioni e del servizio di Segretario Comunale.

L'anno **duemilaventisei** addi **venticinque** del mese di **febbraio** alle ore **ventuno** e minuti **quindici** nella sala delle adunanze, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato, osservate tutte le formalità prescritte dal D.L.gs. n. 267/2000, dallo Statuto Comunale vigente e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, in adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
LAVEZZI Renato	Sindaco	Sì
GIONCADA Andrea	Consigliere	Sì
FORNASATI Cristiana	Vice Sindaco	Sì
GREPPI Ylenia	Consigliere	Giust.
FRANCHINI Piera	Consigliere	Sì
MARENGO Luca	Consigliere	Sì
MOBINI Edoardo	Consigliere	Sì
ORFANO LUCA	Consigliere	Sì
SACCHI Giancarlo	Consigliere	Sì
ANGELERI Enrico	Consigliere	Sì
NOE' Stefania	Consigliere	Giust.
Totale PRESENTI		9
Totale ASSENTI		2

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale Dott. Riccardo Buonocore.

Il Sig. LAVEZZI Renato, in qualità di Sindaco, assume la presidenza del Consiglio Comunale e, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) consente agli enti locali di stipulare tra loro apposite convenzioni per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, disciplinandone durata, finalità, forme di consultazione, rapporti finanziari e obblighi reciproci;

l'art. 98, comma 3, del TUEL prevede la possibilità per i Comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla competente Sezione regionale dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali;

l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 disciplina le convenzioni di segreteria e gli adempimenti di comunicazione alla Sezione regionale dell'Albo;

il D.M. 21 ottobre 2020 reca la disciplina attuativa in materia di sedi di segreteria e convenzioni, anche con riferimento agli adempimenti di trasmissione alla competente Sezione regionale dell'Albo;

Richiamate:

le deliberazioni consiliari dei Comuni aderenti con le quali è stato approvato lo schema di convenzione e disposta la gestione associata del servizio di segreteria comunale, e precisamente:

- Comune di Lomello: deliberazione C.C. n. 4 del 13/02/2025;
- Comune di Cornale e Bastida: deliberazione C.C. n. 1 del 10/02/2025;
- Comune di Alagna: deliberazione C.C. n. 2 del 12/02/2025;
- Comune di Pizzale: deliberazione C.C. n. 2 del 07/02/2025;
- Comune di Silvano Pietra: deliberazione C.C. n. 2 del 07/02/2025;

la convenzione per lo svolgimento delle funzioni e del servizio del Segretario comunale sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Lomello, Cornale e Bastida, Alagna, Pizzale e Silvano Pietra;

Dato atto che:

la convenzione ha decorrenza dal 1 marzo 2025 ed è stipulata per la durata di un quinquennio;

il Comune di Lomello è individuato quale Comune capo-convenzione;

l'art. 3 della convenzione ("Durata. Cause di risoluzione anticipata del rapporto") prevede che la convenzione possa essere risolta anticipatamente, tra l'altro, per risoluzione consensuale espressa mediante motivate deliberazioni dei Consigli comunali dei Comuni partecipanti;

la convenzione dispone inoltre che dei provvedimenti di costituzione e di scioglimento il Comune capo-convenzione debba fornire immediata comunicazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano, Sezione regionale dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali;

Considerato che:

sono intervenute esigenze organizzative e funzionali che rendono opportuno porre termine anticipatamente al rapporto convenzionale, così da consentire ai Comuni aderenti di rimodulare tempestivamente l'assetto del servizio di segreteria, anche attraverso l'eventuale costituzione di nuove forme associative o l'individuazione di autonome soluzioni di copertura della sede;

è stata raggiunta, tra i Comuni convenzionati, un'intesa univoca e concorde sullo scioglimento anticipato consensuale della convenzione, con decorrenza dalla data indicata nel presente provvedimento;

Ritenuto pertanto:

di procedere allo scioglimento consensuale anticipato della convenzione in oggetto, ai sensi dell'art. 3 della medesima, con decorrenza dal 25/03/2026, subordinatamente alla intervenuta adozione di conformi deliberazioni consiliari da parte di tutti i Comuni aderenti;

Dato atto, altresì, che:

restano fermi i rapporti giuridici ed economico-finanziari maturati sino alla data di cessazione della convenzione;

ai sensi dell'art. 6 della convenzione ("Rapporti finanziari"), il Comune capo-convenzione provvede alla contabilizzazione e al pagamento dei compensi e oneri ripartiti, con rendicontazione annuale e conguagli a carico dei Comuni aderenti; conseguentemente, in sede di cessazione anticipata, dovrà essere predisposta una rendicontazione finale con eventuale conguaglio delle quote di competenza maturate sino alla data di scioglimento;

Acquisiti:

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del TUEL e dell'art. 147-bis del TUEL;

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, in relazione ai riflessi sul riparto e sul conguaglio dei rapporti finanziari conseguenti allo scioglimento;

Attesa la competenza del Consiglio comunale in materia, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c), del TUEL;

CON il seguente esito della votazione, resa nelle forme di rito:

componenti il Consiglio Comunale presenti n.9,

voti favorevoli n. 7

voti astenuti n. 2 (Consiglieri Sacchi, Angeleri)

voti contrari n. 0

DELIBERA

di disporre, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, lo scioglimento consensuale anticipato della convenzione tra i Comuni di Lomello, Cornale e Bastida, Alagna, Pizzale e Silvano Pietra per lo svolgimento delle funzioni e del servizio di Segretario comunale;

di stabilire che lo scioglimento abbia efficacia a decorrere dal 25/03/2026;

di dare atto che lo scioglimento consensuale presuppone l'adozione, da parte di tutti i Comuni aderenti, di conformi deliberazioni consiliari e che, in difetto, la cessazione del rapporto potrà avvenire esclusivamente secondo le ulteriori modalità previste dall'art. 3 della convenzione (recesso unilaterale);

di demandare al Comune capo-convenzione di Lomello l'espletamento degli adempimenti conseguenti, ivi inclusa l'immediata comunicazione del presente provvedimento di scioglimento alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano, competente Sezione regionale dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, ai sensi della convenzione e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, con trasmissione delle copie conformi delle deliberazioni consiliari adottate;

di demandare ai Responsabili dei servizi finanziari dei Comuni aderenti, in coordinamento con il Comune capo-convenzione, il completamento della rendicontazione e dei conguagli delle

spese e degli oneri maturati sino alla data di cessazione, secondo quanto previsto dall'art. 6 della convenzione;
di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune capo-convenzione e agli altri Comuni aderenti, nonché al Segretario comunale in servizio, per quanto di rispettiva competenza.

Successivamente, stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguenti e di garantire la continuità del servizio di segreteria, con separata votazione:

Componenti il Consiglio Comunale presenti n. 9

voti favorevoli n. 7

voti astenuti n. 2 (Consiglieri Sacchi, Angeleri)

voti contrari n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

Parere di regolarità tecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI – AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Riccardo Buonocore

.....

Parere di regolarità contabile:

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabilità della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di contabilità

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO – ENTRATE TRIBUTARIE
F.to Silvana Quarone

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE
f.to LAVEZZI Renato

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Riccardo Buonocore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia all'albo online ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Alagna, li 04/03/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Riccardo Buonocore

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Alagna, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Riccardo Buonocore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 - del D.L.gs. 18 agosto 2000 (dopo il decimo giorno di pubblicazione).

Alagna _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Riccardo Buonocore